



ATTO N. 235

***D*ISEGNO DI LEGGE**
di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 1932 del 15.11.2005)

***“Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno
2006”***

*Depositato al Servizio Assistenza sul Regolamento Interno,
Monitoraggio e Sviluppo Processi il 17.11.2005*

Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 17.11.2005



REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2006.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

15/11/2005 n. 1932

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente	X	
LIVIANTONI CARLO	Vice Presidente	X	
BOTTINI LAMBERTO	Assessore	X	
GIOVANNETTI MARIO	Assessore	X	
MASCIO GIUSEPPE	Assessore	X	
PRODI MARIA	Assessore		X
RIOMMI VINCENZO	Assessore	X	
ROMETTI SILVANO	Assessore	X	
ROSI MAURIZIO	Assessore	X	

Presidente : LORENZETTI MARIA RITA

Relatore : RIOMMI VINCENZO

Direttore: BRUNI ALDO

Segretario Verbalizzante : BALSAMO MARIA

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore regionale alle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali avente per oggetto: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2006";

Tenuto conto del parere e delle osservazioni formulate dal Comitato Legislativo, che si allegano;

Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate;

Richiamato l'art. 58 della legge regionale n. 13 del 28/02/2000, dove al comma 1 viene stabilito che l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio è concessa, per una durata non superiore a tre mesi, con legge da adottarsi da parte del Consiglio regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce il bilancio;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto " Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2006", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare l'Assessore al Bilancio a rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;
- 3) di richiedere al Consiglio regionale la dichiarazione d'urgenza della legge ai sensi dell'art. 38, dello Statuto regionale.

IL DIRETTORE :


IL PRESIDENTE:

IL RELATORE:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:



Disegno di legge: " Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2006"



RELAZIONE

Il titolo II della L.R. di contabilità 28/02/2000, n. 13 disciplina il procedimento di presentazione ed approvazione degli strumenti di programmazione finanziaria regionale al fine di evitare soluzioni di continuità nella gestione amministrativa dell'ente.

Può però verificarsi che all'inizio del nuovo esercizio finanziario non sia stato ancora approvato il relativo bilancio di previsione, strumento necessario per autorizzare la riscossione delle entrate e l'effettuazione delle spese.

Al fine di evitare vuoti gestionali l'attuale ordinamento dispone, perciò, dell'istituto dell'esercizio provvisorio che consente - nel caso in cui alla data del 01/01/2006 non sia stata ancora presentata la relativa legge di bilancio - la gestione provvisoria sulla base degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato secondo regole fissate dall'organo legislativo. Dalla data di presentazione al Consiglio regionale del bilancio preventivo relativo al nuovo esercizio finanziario e fino alla sua approvazione, la gestione proseguirà sulla base degli stanziamenti recati da quest'ultimo.

L'autorizzazione all'esercizio provvisorio deve essere disposta con legge dal Consiglio regionale (da approvarsi entro il 31/12 di ogni anno) e può essere concesso, nel caso della nostra regione, per un periodo massimo di tre mesi (e cioè fino al 31 marzo).

La Giunta regionale ha già iniziato il processo di formazione dei nuovi strumenti di programmazione e bilancio.

Nonostante ciò può verificarsi l'eventualità che al 31/12/2005 non si siano conclusi tutti i percorsi istituzionali previsti e che i tempi di approvazione del prossimo documento programmatico subiscano dei ritardi e/o rallentamenti, anche in considerazione del fatto che il disegno di legge finanziaria 2006 dello Stato, in coerenza alla quale va costruita l'attività politico programmatica della Regione, è ancora all'esame del Parlamento.

Per evitare, pertanto, soluzioni di continuità alla gestione si propone l'approvazione del presente disegno di legge con il quale, nel caso in cui alla data del 1/1/2006 non sia stata ancora presentata al Consiglio regionale la relativa legge di bilancio o la stessa non sia divenuta esecutiva, sarà possibile la gestione delle entrate e delle spese sulla base degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato (2005) o di quelli recati dalla nuova legge di bilancio ancorché sottoposti a vincoli e limitazioni.

La presente richiesta di autorizzazione contempla, infatti, la limitazione degli impegni e dei pagamenti delle spese non obbligatorie nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti di riferimento per ogni mese di esercizio provvisorio fatta eccezione per i seguenti casi, per i quali non sono previsti limitazioni di sorta:

- a) gestione delle spese obbligatorie non suscettibili di frazionamento in dodicesimi;

REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- b) gestione delle spese correlate ad entrate con vincolo di destinazione, comprese quelle non utilizzate in precedenti esercizi e che saranno riscritte con la medesima legge di bilancio alla competenza del 2006 per le stesse finalità;
- c) pagamento di residui passivi.



Disegno di legge: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2006".

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 58, ultimo comma, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, sono autorizzati, per il primo trimestre dell'anno finanziario 2006, l'accertamento e la riscossione delle entrate, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, sulla base delle previsioni del bilancio per l'anno 2005, limitatamente, per quanto concerne le spese, ad un dodicesimo dei relativi stanziamenti e con l'esclusione degli stanziamenti la cui efficacia è cessata con il 31 dicembre 2005.

2. Dalla data di presentazione al Consiglio regionale del bilancio per l'anno 2006 le autorizzazioni di cui al comma 1 sono accordate sulla base delle previsioni di tale bilancio.

3. Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi, nonché di spese finanziate da assegnazioni statali o comunitarie a destinazione vincolata, ivi comprese le somme comunque reiscritte alla competenza dell'anno 2006, ai sensi del comma 6, dell'art 82, della L.R. 28/02/2000, n. 13 la gestione dei relativi stanziamenti è autorizzata senza la limitazione di cui al comma 1.



NOTE

Nota all'art.1, comma 1:

Il testo dell'art.58 della legge regionale 28 febbraio 2000, n.13 recante "Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria", pubblicata nel S.O. al B.U.R. n. 11 del 2 marzo 2000, è il seguente:

Nota all'art.1, comma 3:


Il testo dell'art.82 comma 6 della legge regionale 28 febbraio 2000, n.13 recante "Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria", pubblicata nel S.O. al B.U.R. n. 11 del 2 marzo 2000, è il seguente:





REGIONE UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
Presidenza della Giunta regionale

Comitato Legislativo
Il Presidente



Al Direttore alle
risorse finanziarie
umane e strumentali
Dott. Aldo Bruni

SEDE

Oggetto: Disegno di legge "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2006".

Si comunica che il Comitato legislativo nella seduta del 15 novembre 2005 ha espresso parere favorevole sul disegno di legge in oggetto, nel testo che si allega.

Cordiali saluti.

Avv. Marina Balsamo

AR/
Par. Bruni 15/11/05



LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore regionale alle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali avente per oggetto: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2006";

Tenuto conto del parere e delle osservazioni formulate dal Comitato Legislativo, che si allegano;

Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate;

Richiamato l'art. 58 della legge regionale n. 13 del 28/02/2000, dove al comma 1 viene stabilito che l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio è concessa, per una durata non superiore a tre mesi, con legge da adottarsi da parte del Consiglio regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce il bilancio;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA


- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto " Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2006", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare l'Assessore al Bilancio a rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;
- 3) di richiedere al Consiglio regionale la dichiarazione d'urgenza della legge ai sensi dell'art. 38, dello Statuto regionale.

IL DIRETTORE :

IL PRESIDENTE:

IL RELATORE:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:



Disegno di legge: " Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2006"

008

RELAZIONE

Il titolo II della L.R. di contabilità 28/02/2000, n. 13 disciplina il procedimento di presentazione ed approvazione degli strumenti di programmazione finanziaria regionale al fine di evitare soluzioni di continuità nella gestione amministrativa dell'ente.

Può però verificarsi che all'inizio del nuovo esercizio finanziario non sia stato ancora approvato il relativo bilancio di previsione, strumento necessario per autorizzare la riscossione delle entrate e l'effettuazione delle spese.

Al fine di evitare vuoti gestionali l'attuale ordinamento dispone, perciò, dell'istituto dell'esercizio provvisorio che consente - nel caso in cui alla data del 01/01/2006 non sia stata ancora presentata la relativa legge di bilancio - la gestione provvisoria sulla base degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato secondo regole fissate dall'organo legislativo. Dalla data di presentazione al Consiglio regionale del bilancio preventivo relativo al nuovo esercizio finanziario e fino alla sua approvazione, la gestione proseguirà sulla base degli stanziamenti recati da quest'ultimo.

L'autorizzazione all'esercizio provvisorio deve essere disposta con legge dal Consiglio regionale (da approvarsi entro il 31/12 di ogni anno) e può essere concesso, nel caso della nostra regione, per un periodo massimo di tre mesi (e cioè fino al 31 marzo).

La Giunta regionale ha già iniziato il processo di formazione dei nuovi strumenti di programmazione e bilancio.

Nonostante ciò può verificarsi l'eventualità che al 31/12/2005 non si siano conclusi tutti i percorsi istituzionali previsti e che i tempi di approvazione del prossimo documento programmatico subiscano dei ritardi e/o rallentamenti, anche in considerazione del fatto che il disegno di legge finanziaria 2006 dello Stato, in coerenza alla quale va costruita l'attività politico programmatica della Regione, è ancora all'esame del Parlamento.

Per evitare, pertanto, soluzioni di continuità alla gestione si propone l'approvazione del presente disegno di legge con il quale, nel caso in cui alla data del 1/1/2006 non sia stata ancora presentata al Consiglio regionale la relativa legge di bilancio o la stessa non sia divenuta esecutiva, sarà possibile la gestione delle entrate e delle spese sulla base degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato (2005) o di quelli recati dalla nuova legge di bilancio ancorché sottoposti a vincoli e limitazioni.


La presente richiesta di autorizzazione contempla, infatti, la limitazione degli impegni e dei pagamenti delle spese non obbligatorie nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti di riferimento per ogni mese di esercizio provvisorio fatta eccezione per i seguenti casi, per i quali non sono previsti limitazioni di sorta:

- a) gestione delle spese obbligatorie non suscettibili di frazionamento in dodicesimi;



REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- b) gestione delle spese correlate ad entrate con vincolo di destinazione, comprese quelle non utilizzate in precedenti esercizi e che saranno riscritte con la medesima legge di bilancio alla competenza del 2006 per le stesse finalità;
- c) pagamento di residui passivi.




Disegno di legge: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2006".

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 58, ultimo comma, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, sono autorizzati, per il primo trimestre dell'anno finanziario 2006, l'accertamento e la riscossione delle entrate, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, sulla base delle previsioni del bilancio per l'anno 2005, limitatamente, per quanto concerne le spese, ad un dodicesimo dei relativi stanziamenti e con l'esclusione degli stanziamenti la cui efficacia è cessata con il 31 dicembre 2005.

2. Dalla data di presentazione al Consiglio regionale del bilancio per l'anno 2006 le autorizzazioni di cui al comma 1 sono accordate sulla base delle previsioni di tale bilancio.

3. Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi, nonché di spese finanziate da assegnazioni statali o comunitarie a destinazione vincolata, ivi comprese le somme comunque reiscritte alla competenza dell'anno 2006, ai sensi del comma 6, dell'art 82, della L.R. 28/02/2000, n. 13 la gestione dei relativi stanziamenti è autorizzata senza la limitazione di cui al comma 1.



NOTE

Nota all'art.1, comma 1:

Il testo dell'art.58 della legge regionale 28 febbraio 2000, n.13 recante "Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria", pubblicata nel S.O. al B.U.R. n. 11 del 2 marzo 2000, è il seguente:

Nota all'art.1, comma 3:

Il testo dell'art.82 comma 6 della legge regionale 28 febbraio 2000, n.13 recante "Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria", pubblicata nel S.O. al B.U.R. n. 11 del 2 marzo 2000, è il seguente:

